

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGREA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 906 del 24/06/2021 BOLOGNA

Proposta: DAG/2021/911 del 24/06/2021

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE
AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Oggetto: AGREA - REG. UE 1307/2013 - ART. 10-TER DL 27/2019: SISTEMA DI
ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI - ATTIVAZIONE
PER L'ANNO 2021

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Firmatario: DONATO METTA in qualità di Direttore

**Responsabile del
procedimento:** Donato Metta

Firmato digitalmente

**AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA
IL DIRETTORE**

Visti:

- la Legge Regionale 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- i seguenti Decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali:
 - Decreto adottato in data 13 novembre 2001 - che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, inerenti le misure di sviluppo rurale;
 - Decreto prot. n. B/387, adottato in data 12 marzo 2003 - che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, inerenti i settori dei seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo (ristrutturazione e riconversione dei vigneti), ortofrutta (programmi operativi OP, ritiri e trasformati ortofrutta), miele, zootecnia (carni bovine, con l'esclusione del premio all'esportazione), carni ovi-caprine;
 - Decreto prot. n. B/1642, adottato in data 08 luglio 2004 - che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore, nel territorio di competenza, per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori d'intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;
 - Decreto adottato in data 26 settembre 2008 - che ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" - e in particolare, di tale normativa, l'art. 52 ('Registro nazionale degli aiuti di Stato');

Visti inoltre, in particolare:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUUE L 347 del 20.12.2013), e in particolare gli artt. 26 ('Disciplina finanziaria'), 75 ('Pagamento ai beneficiari') e 76 ('Sistema di identificazione dei beneficiari') -, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, come specificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUUE L 347 del 20.12.2013) e in particolare l'allegato I ('Elenco dei regimi di sostegno') -, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, come specificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 115 del 31 maggio 2017 - relativo al "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" - e in particolare, di tale normativa, l'art. 6 ('Aiuti nei settori agricoltura e pesca'), l'art. 9 ('Registrazione degli aiuti individuali') e l'art. 14 ('Verifiche relative agli aiuti *de minimis*');

- il D.Lgs. n. 74/2018, recante "Riorganizzazione dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- il D.L. n. 27/2019, (GU - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019), recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e (del settore ittico nonché) di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto", convertito in legge con modificazioni con Legge 21 maggio 2019, n. 44 - ed in particolare, di tale normativa, l'art. 10-ter ('Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune');
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo prot. n. 5932 del 03 giugno 2019, recante "Attuazione dell'art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (ue) n. 1307/2013" e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 10-ter del D.L. n. 27/2019 (così come modificato dall'art. 68, commi 13 e 14 del D.L. n. 73/2021):

- allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione (entro il 31 luglio di ciascun anno, e fino al persistere della situazione di crisi determinatasi) di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) (comma 1);
- l'importo di tale anticipazione è pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del Reg. UE 1307/2013, e che gli aiuti connessi all'anticipazione in parola si intendono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (comma 2);

- in alternativa a quanto previsto al punto precedente, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche), l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02, e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato (comma 2-bis);
- gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al suddetto comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo" (comma 2-ter);
- ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 74/2018 (comma 3);

Richiamati:

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 - che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- la Decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N) - che ha modificato il regime di aiuto SA.59509 riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale - ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto:

- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 264097 del 08/06/2021,

avente ad oggetto "Modifica del decreto 10 maggio 2021 prot. 215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021"";

- dell'intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta del 17 giugno 2021, circa le anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione del vigente art. 10-ter del D.L. n. 27/2019;
- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 290878 del 24/06/2021, avente ad oggetto "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44";
- della Circolare di Agea Coordinamento prot. n. N.0045733 del 24/06/2021 avente ad oggetto "SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013 - CAMPAGNA 2021";

Ritenuto opportuno, pertanto:

- attivare, con riferimento all'anticipazione per l'anno 2021, il Regime di aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- stabilire, conformemente alla modifica temporale recata dal sopracitato D.M. prot. n. 264097/2021, che la domanda di anticipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 giugno 2021, vale a dire entro il termine di presentazione della domanda unica (come stabilito dall'art. 6, comma 1 del suddetto D.M. prot. n. 290878/2021),

rimandando, per quanto riguarda la disciplina ed i controlli su tali regimi di anticipazione, alle disposizioni di cui al vigente art. 10-ter del D.L. n. 27/2019, al D.M. 3 giugno 2019, prot. 5932 e al D.M. 5 giugno 2020, prot. 6250 e al D.M. 24 giugno 2021, prot. n. 290878;

Visti:

- il decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D), recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamati i seguenti atti:

- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010;
- Determinazione del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008, concernente "Definizione delle funzioni organizzative dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'E.R. - AGREA", così come integrata dalle Determinazioni del Direttore di AGREA n. 1038/2017, n. 1078/2017 e n. 1620/2019, sul sistema dei controlli interni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2198 del 28/12/2017 concernente la nomina del Direttore di AGREA;
- determinazione del Direttore di AGREA n. 736 del 31/05/2021, recante il rinnovo, a decorrere dal 01/06/2021 e fino al 31/05/2024, dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione;

Dato atto:

- del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA, come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del 10 febbraio 2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21 giugno 2010;
- della Determinazione del Direttore di AGREA n. 16666 del 31 dicembre 2008, concernente "Definizione delle funzioni organizzative dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'E.R. - AGREA", così come integrata dalle Determinazioni del Direttore di AGREA n. 1038/2017, n. 1078/2017 e n. 1620/2019, sul sistema dei controlli interni;
- della Deliberazione della Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2017, concernente la nomina del Direttore di AGREA;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto (anche potenziale) di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni in narrativa esposte, e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) di attivare, con riferimento all'anticipazione per l'anno 2021, il Regime di aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- 2) di stabilire che la domanda per l'anticipazione di cui al punto 1) dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 giugno 2021;
- 3) di dare atto che, per quanto riguarda la disciplina ed i controlli dell'anticipazione di cui al punto 1, sono applicabili le disposizioni di cui al vigente art. 10-ter del D.L. n. 27/2019, al D.M. 3 giugno 2019, prot. 5932 e al D.M. 5 giugno 2020, prot. 6250 e al D.M. 24 giugno 2021, prot. n. 290878;
- 4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Donato Metta